



TRIBUNALE DI LOCRI

Ordine degli Avvocati

89044 LOCRI (RC) - Piazza F. Fortugno • Tel. 0964.20469 - Fax 0964.232848

[http: www.avvocatilocri.it](http://www.avvocatilocri.it) • e-mail: ord.locri@cert.legalmail.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE ELETTORALE

La Presidente

Ai sensi dell'art. 6 della legge 12 luglio 2017, n. 113 e dell'art. 28 della legge 31.12.2012;

vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri n. 179 del 29.11.2022;

CONVOCA

l'Assemblea degli Avvocati iscritti all'Ordine di Locri per le elezioni ordinarie di **n. 15 (quindici) componenti del Consiglio dell'Ordine per il periodo 2023-2026**, presso l'aula collegiale del Tribunale Penale di Locri nei giorni

3 e 4 febbraio 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

La data di inizio delle operazioni di voto è fissata per il giorno **3 febbraio 2023, ore 9.00**.

Sono consentite esclusivamente **candidature individuali** (art. 8, comma 1, legge 113/2017).

Le candidature devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del quattordicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito, presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine, di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 8, comma 1, L. n. 113/17).

Nel medesimo termine di cui al capoverso precedente è possibile presentare istanza per manifestare la disponibilità ad essere designati quali componenti della Commissione Elettorale.

Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, fino al giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.

Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione per qualsiasi ragione (art. 3, comma 2, L. n. 113/17).

Il voto è espresso attraverso l'indicazione del **nome e del cognome degli avvocati candidati** individualmente.

Ciascun elettore può esprimere un numero di voti **non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere**.

L'elettore può esprimere il numero massimo di **n. 10 (dieci) voti** se gli avvocati votati appartengono ai due generi ed a quello meno rappresentato e attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili. In ogni caso l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo di preferenze esprimibili:

Numero massimo di preferenze esprimibili: 10

Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere: 6

Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili: 4

Ai sensi dell'art. 6 *ter* del D.L. 21.5.2003 n. 112 (conv. con mod. dalla L. 18.7.2003 n. 180), gli avvocati componenti della Commissione e delle Sottocommissioni (esame avvocato) non possono candidarsi ai rispettivi Consigli dell'Ordine alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto (...).

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. n. 113/17 *“sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato”*.

Ai sensi dell'art. 28 della L. 31.12.2012, n. 247 *“la carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di membro di un Consiglio Distrettuale di Disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai*

componenti del Consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei Magistrati del circondario (...)".

DISPONE

che il presente avviso sia pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata ed affisso negli uffici dell'Ordine e del Tribunale.

Locri, li 06.12.2022

La Presidente

Avv. Emma Maio

